

DELIBERA C.C. N. 37 DEL 23.04.2009

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DEI PROCEDIMENTI DEI PICCOLI TRATTENIMENTI E PER L'UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE DEI LOCALI DI CUI ALLA L.R. 14/2003

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

PREMESSO:

- che in data 10/08/2003 è entrata in vigore la legge regionale 26/07/2003 n. 14 “ Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” in sostituzione delle previgenti disposizioni statali approvate con legge 25/08/1991 n. 287;
- che i commi 3 e 4 dell’art. 8 della L.R. 14/2003 prevedono l’adozione da parte del Comune di norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- che i commi 2 e 3 dell’art. 12 della L.R. 14/2003 prevedono che le autorizzazioni di pubblico esercizio abilitano anche all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, alle condizioni indicate, e che i Comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento di tali trattenimenti;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2209 del 10/11/2004 “Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell’art. 4, comma 2, della L.R. 26 luglio 2003 n. 14”, ha tra l’altro definito la disciplina dei piccoli trattenimenti di cui all’art. 12, comma 2, della L.R. 14/2003;
- che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 13/06/2005, ha stabilito che i rinvii operati all’art. 19 della legge 241 del 1990 dagli articoli 8, comma 4, e all’art. 13, comma 3, della L.R. 14/2003, inerenti le dichiarazioni di inizio attività, siano considerati relativi alla formulazione dell’art. 19 della legge 241/1990 nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore della citata L.R. e non nel testo attuale;

CONSIDERATO che il servizio attività produttive, ha provveduto ad elaborare il Regolamento riguardante la “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - Disciplina dei procedimenti, dei piccoli trattenimenti e dell’utilizzo delle aree esterne dei locali di cui alla L.R. 26/07/2003 n. 14”

VISTO il Regolamento recante la “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” - Disciplina dei procedimenti, dei piccoli trattenimenti e dell’utilizzo delle aree esterne dei locali di cui alla L.R. 26/07/2003”, appositamente predisposto ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

omissis

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per la “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” - Disciplina dei procedimenti, dei piccoli trattenimenti e dell’utilizzo delle aree esterne ai locali di cui alla L.R. 26/07/2003 n. 14”, nel testo allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

omissis

COMUNE DI CASINA

“Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” - Disciplina dei procedimenti, dei piccoli trattenimenti e dell’utilizzo delle aree esterne dei locali L.R. 26/07/2003 di cui alla L.R. 26/07/2003 N.14.

Modificata ed integrata con Legge Regionale del 21 maggio 2007 n. 6

APPROVATO CON ATTO DEL C.C. N. 37 IN DATA 23/04/2009

INDICE

Capo I Premessa

Art. 1 Definizioni

Capo II Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art. 2 Principi e finalità generali

Art. 3 Unità organizzativa titolare del procedimento

Art. 4 Responsabile del procedimento

Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 6 Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

Art. 7 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

Capo III Norme di gestione del procedimento

Art. 8 Tipologia dei procedimenti

Art. 9 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività

Art. 10 Disciplina del procedimento autorizzatorio

Art. 11 Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

Art. 12 Criterio di priorità nell'esame delle domande

Art. 13 Termini di formazione del silenzio-assenso

Art. 14 Termine di conclusione del procedimento

Art. 15 Dichiarazione di inizio attività

Art. 16 Disciplina del subingresso

Art. 17 Attività stagionali

Art. 18 Controlli

Capo IV
Modulistica e mappatura dei procedimenti

- Art. 19 Modulistica
- Art. 20 Mappatura dei procedimenti

Capo V
Disciplina dei piccoli trattenimenti

- Art. 21 Definizione dei piccoli trattenimenti
- Art. 22 Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti
- Art. 23 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

Capo VI
Utilizzo delle aree esterne ai locali ai fini della somministrazione

- Art. 24 Definizioni
- Art. 25 Utilizzo aree pubbliche o private esterne ai locali
- Art. 26 Disciplina dell'utilizzo delle aree in forma precaria
- Art. 27 Disciplina dell'utilizzo delle aree in forma stabile
- Art. 28 Norma di semplificazione
- Art. 29 Norma transitoria

Capo VII
Disposizioni finali

- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Norma finale

Capo I

Premessa

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per t.u.l.p.s., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come per ultimo modificata con legge 11 febbraio 2005 n. 15 e legge 14 maggio 2005, n. 80, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
- f) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni;
- g) per d.p.r. n. 445 del 2000, il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Capo II

Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art. 2

Principi e finalità generali

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività

amministrativa e particolarmente, l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
- e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.

2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, lett. a) e b), è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli del presente Capo II.

Art. 3

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuata l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.

2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, ha compiti di impulso e propositivi finalizzati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in tal senso, è tenuto a sollecitare gli altri eventuali uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità procedurali definite, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 5

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda da parte del Comune, a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempreché la domanda sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale.
2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 4, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.
3. Allo stesso modo, sempre che non esistano ragioni che lo impediscono e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'amministrazione procedente deve fornire anche ai medesimi e con le stesse modalità l'informazione dell'avvio del procedimento.
4. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) la persona responsabile del procedimento;
 - c) la data di inizio del procedimento, coincidente con la data di presentazione della domanda;
 - d) la data entro la quale il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - e) l'autorità competente a decidere sul procedimento;

f) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.

5. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale per un periodo di quindici giorni, o a rendere comunque noti gli elementi di cui al comma 4 mediante altre forme di pubblicità ritenute idonee di volta in volta.

Art. 6

Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

1. Nel caso in cui la domanda risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di valutare pienamente, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento e che pertanto, non potrà avere luogo la conclusione del procedimento con conseguente archiviazione della pratica.

3. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del procedimento, il termine per la formazione del silenzio-assenso e di quello per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della domanda.

4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata o se effettuata, ciò non avvenga entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini di cui al comma 3 decorrono comunque dalla data di ricevimento della domanda.

5. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di dieci giorni, alla sua regolarizzazione.

6. Nella fattispecie di cui al comma 5, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento,

sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda entro il termine prefissato.

Art. 7

Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdettivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, comma 4, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

Capo III

Norme di gestione del procedimento

Art. 8

Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:

a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003;

b) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a);

c) l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui alla lett. a), fatto salvo quanto previsto al Capo VI in materia di utilizzo delle aree esterne ai locali.

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, e fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono assoggettati a dichiarazione di inizio attività:

a) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, ad eccezione di quelle indicate alla lettera h), della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;

b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività incluse fra quelle non assoggettate ai criteri di programmazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003 e di cui al successivo comma 4.

3. Agli effetti delle disposizioni di cui al Capo VI, è altresì assoggettato a comunicazione l'ampliamento effettuato per l'utilizzo in forma stabile delle aree esterne ai locali.

4. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003, sono incluse fra le attività per le quali non si applicano i criteri di programmazione, le attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

Art. 9

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2, 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 2003, sono individuati agli artt. 10 e 11:

a) le fasi procedurali rilevanti ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, in rapporto al soggetto titolare dell'attività ed ai locali di esercizio;

- b) i requisiti ed i presupposti cui deve ritenersi assoggettato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c) i requisiti ed i presupposti che debbono sussistere, unicamente, ai fini dell'esercizio dell'attività e pertanto, all'atto dell'apertura dell'esercizio.

Art. 10

Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio, di trasferimento di sede, di ampliamento e di riduzione della superficie di somministrazione, sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, interrompe il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie.
3. Entro cinquanta giorni dalla presentazione della domanda se regolare o dalla presentazione dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:
 - a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;
 - b) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, e comunque prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso ed entro il termine fissato per la conclusione del procedimento, è assunto, in caso di verifica positiva, un provvedimento formale con il quale il Comune:
 - a) riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;
 - b) dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione;
 - c) assegna al soggetto richiedente un termine, di norma pari a sei mesi, per la realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che attengono:
 - 1) al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare, in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità;
 - 2) al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria specificamente previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione;

- 3) alla realizzazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al decreto ministeriale n. 564 del 1992.
5. Contestualmente alla formalizzazione del provvedimento di cui al comma 4, il responsabile del procedimento provvede a prenotare l'autorizzazione che viene pertanto distolta dalle disponibilità previste nei criteri di programmazione.
6. La mancata realizzazione delle condizioni di cui al comma 4 entro il termine prescritto, determinano, salvo proroga del termine medesimo per comprovate cause di forza maggiore non imputabili al soggetto interessato, la decadenza del provvedimento di accoglibilità della domanda ed il conseguente reintegro della disponibilità nei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni.
7. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina:
- a) l'interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso e del termine per la conclusione del procedimento;
 - b) l'esclusione, da parte dell'amministrazione procedente, di ogni ulteriore intervento di natura discrezionale sul procedimento, ovvero diverso dalla mera verifica circa la concreta realizzazione, entro i termini assegnati, delle condizioni di cui al comma 4, lett. c).

Art. 11

Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

1. La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, del rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione nonché in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria e di sorvegliabilità dei locali agli effetti delle disposizioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, nel corso dell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003 ed in quanto tali costituenti specifico obbligo di legge.

Art. 12

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione, così come risulta dalla data di apposizione del protocollo generale del Comune.

2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Art. 13

Termini di formazione del silenzio-assenso

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

- a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
- b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni;
- c) provvedimenti inerenti l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione: sessanta giorni.

Art. 14

Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in sessanta giorni.

Art. 15

Dichiarazione di inizio attività

1. Per le attività di cui all'art. 8, commi 2 e 4, il cui esercizio è soggetto a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono di norma sussistere all'atto della presentazione della dichiarazione medesima, fermo restando che l'effettivo esercizio dell'attività potrà avvenire previa effettuazione della comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

2. Il responsabile del procedimento verifica, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione e comunque, non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'effettiva sussistenza delle condizioni, delle

modalità e dei fatti legittimanti l'esercizio dell'attività, anche attraverso la richiesta di ulteriori informazioni o certificazioni relative a fatti, stati e qualità che non siano già in possesso dell'amministrazione procedente o acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, nonché disponendo controlli sulle informazioni e dichiarazioni rese dall'interessato.

3. Il responsabile del procedimento, ricorrendone i presupposti, adotta o propone l'adozione all'autorità competente di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti o di richiedere, ove ciò sia possibile, la conformazione dell'attività alla normativa vigente.

4. E' comunque fatto salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli art. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Art. 16

Disciplina del subingresso

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione di inizio attività da parte del subentrante e non si procede al rilascio di una nuova autorizzazione.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, l'amministrazione comunica all'interessato, sussistendone le condizioni, che la denuncia di subingresso è stata presentata in modo regolare.

3. In materia di subingresso, trattandosi di mera variazione nella titolarità o gestione dell'esercizio e non di inizio di nuova attività, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Art. 17

Attività stagionali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali, se previste nei criteri di programmazione.

Art. 18
Controlli

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:
 - a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
 - b) all'effettuazione, a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.
3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 ed all'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000.

Capo IV
Modulistica e mappatura dei procedimenti

Art. 19
Modulistica

1. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'unità organizzativa competente provvede a redigere, nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 241 del 1990:
 - a) la modulistica per la presentazione delle domande e delle denunce di inizio attività, ad uso dei soggetti esterni;
 - b) lo schema dei provvedimenti tipo e degli atti endoprocedimentali, ad uso dell'amministrazione procedente.

Art. 20
Mappatura dei procedimenti

1. In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'unità organizzativa competente definisce la mappatura dei procedimenti, consistente nell'individuazione e tempificazione delle fasi inerenti i procedimenti autorizzatori nonché delle fasi successive alla presentazione delle denunce di inizio attività.

Capo V

Disciplina dei piccoli trattenimenti

Art. 21

Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a dichiarazione di inizio attività.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 22.

5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:

a) l' esercente sia munito di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s.;

b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

Art. 22

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

1. Agli effetti dell'art. 21, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- 2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per

la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;

3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento, svolte all'interno dei locali di somministrazione, qualora comportino l'effettuazione di attività soggette alla disciplina in materia di inquinamento acustico, non può superare il limite di **60 (sessanta) serate per ogni anno solare e per non più di due volte nel corso della stessa settimana, oltre alla serata del 31 dicembre**, è subordinata a preventiva comunicazione al Comune per consentire l'attività di vigilanza ed è soggetta alla normativa sugli orari eventualmente stabilita con ordinanza sindacale.

Per le attività svolte sulle aree pubbliche e private esterne ai locali di somministrazione, anche agli effetti della presente disciplina, si fa integralmente riferimento al D.P.C.M. 14/11/1997, in materia di inquinamento acustico, testo vigente.

h) Attività di spettacolo e trattenimento non soggette alla disciplina in materia di inquinamento acustico L. L'effettuazione di attività di spettacolo e trattenimento non ricadenti nell'ambito della disciplina in materia di inquinamento acustico, non è soggetta a limiti diversi da quelli previsti per l'apertura e la chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

Art. 23

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 21 e 22, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del

regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

Capo VI

Utilizzo delle aree esterne ai fini della somministrazione

Art. 24

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intendono:

- a) per “superficie di somministrazione” la superficie destinata alla vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o aree aperte al pubblico, attrezzati a tal fine;
- b) per “aree aperte al pubblico”, le aree private di pertinenza dell'esercizio o pubbliche di cui sia conseguita la disponibilità, esterne ai locali;
- c) per “attrezzati a tal fine”, la collocazione su dette aree, o negli stessi locali, di attrezzature atte ad agevolare il consumo sul posto del prodotto quali, a titolo esemplificativo, la collocazione di tavoli, sedie, panchine, fioriere con seduta ed attrezzature similari;
- d) per “autorizzazione” all'esercizio dell'attività di somministrazione, si intende l'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2003 o l'avvenuta presentazione di regolare comunicazione di apertura dell'esercizio nei casi previsti dalle vigenti norme sul procedimento.

Art. 25

Utilizzo aree pubbliche o private esterne ai locali

1. L'utilizzo delle aree esterne ai locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione, può essere effettuato in forma “precaria” o “stabile”, secondo le modalità ed i limiti più precisamente definiti ai successivi commi 2 e 3.
2. Si intende per utilizzo “precario” delle aree quello che avviene per uno o più periodi, se frazionati, nel complesso non superiori a 240 giorni nel corso di ogni anno solare, per uno o più anni consecutivi;
3. Si intende per utilizzo “stabile” delle aree quello che avviene per uno o più periodi di durata superiore nel complesso a 240 giorni per ogni anno solare.

Art. 26

Disciplina dell'utilizzo delle aree in forma precaria

1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2003, non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo in forma precaria delle aree semprechè effettuato entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 25, comma 2, nonché nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi.
2. L'utilizzo di aree esterne in forma precaria è soggetto a preventiva comunicazione da indirizzarsi al Servizio Vigilanza ed al Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, al fine di consentire ogni eventuale controllo circa il rispetto delle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e delle norme in materia igienico-sanitaria e impartire, se del caso, la realizzazione di eventuali prescrizioni.
3. Qualora trattasi di aree pubbliche, l'utilizzo resta in ogni caso condizionato alla preventiva acquisizione di apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
4. L'utilizzo delle aree agli effetti della disciplina di cui al presente articolo, può inoltre avvenire a condizione che l'area esterna sia essere strettamente contigua ed in diretto collegamento con la superficie di somministrazione autorizzata, fatta eccezione per l'occupazione di aree pubbliche che può realizzarsi anche nelle immediate vicinanze dell'esercizio, qualora ciò si renda necessario per garantire condizioni di usufruibilità e pedonalità degli spazi pubblici, portici e marciapiedi in particolare.
5. La superficie di somministrazione utilizzata nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo, non concorre a determinare il limite massimo di affollamento consentito dall'art. 22, comma 1, lett. a) e b), ai fini della effettuazione dell'attività di piccolo intrattenimento.
6. Sono fatte integralmente salve, in quanto applicabili, le norme in materia di prevenzione incendi e sicurezza.

Art. 27

Disciplina dell'utilizzo delle aree in forma stabile

1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2003, costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo di aree esterne ai locali in forma stabile, secondo la definizione di cui all'art. 25, comma 3 ed in quanto tale assoggettabile all'integrale rispetto delle vigenti

disposizioni legislative e regolamentari in materia, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

2. Ai fini dell'occupazione in forma stabile di aree esterne, semprechè trattasi di aree pubbliche, non sono richiesti:

- a) l'adeguamento alle disposizioni in materia urbanistica e di destinazione d'uso urbanistica;
- b) la stretta contiguità dell'area esterna alla superficie di somministrazione dei locali ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 26, comma 4.

Art. 28

Norma di semplificazione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione ai fini dell'utilizzo in forma stabile delle aree, è autorizzato secondo le norme previste dalla legge regionale n. 14 del 2003 e delle norme sul procedimento di cui al presente regolamento, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 27, comma 2.

2. Il non utilizzo dell'area esterna per uno o più periodi nel corso dell'anno solare, non dà luogo alla modifica della superficie di somministrazione indicata nel titolo autorizzatorio e pertanto, non concretizza la fattispecie di riduzione della superficie di somministrazione, fermo restando che debbono considerarsi integralmente e costantemente applicabili le disposizioni che attendono all'obbligo del mantenimento delle condizioni in materia di sorvegliabilità dei locali.

Art. 29

Norma transitoria

1. Gli esercenti già autorizzati all'occupazione di suolo pubblico, debbono uniformarsi alle presenti disposizioni entro dodici mesi a decorrere dalla loro entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato sino alla naturale scadenza della vigente concessione per l'occupazione di suolo pubblico, se successiva, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, gli esercenti interessati debbono provvedere alla regolarizzazione delle aree private esterne utilizzate ai fini della somministrazione.

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 30

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva l'applicazione di ogni altra eventuale sanzione prevista dalle leggi vigenti in materia.

Art. 31

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.